



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

**ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA DEL 23 E DEL 24 NOVEMBRE 2025**

**RICHIAMO DELLE NORME SULLA PROPAGANDA ELETTORALE E QUADRO
REGOLAMENTARE DELLE SUE MODALITA'**

Il presente documento mira a richiamare l'attenzione di tutte le formazioni politiche, anche se non espressione diretta di un partito, che partecipano alla competizione per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Campania, in programma domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025, sull'osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda e delle norme e consuetudini elettorali vigenti, al fine di assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di civile dialettica democratica e di indispensabile reciproco rispetto, che non vada a turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantisca la tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore.

Occorre partire dal rispetto delle norme della Costituzione, segnatamente l'art 21, in base al quale *"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni mezzo di diffusione..."* nonché, in base all'art 17 *"... di riunirsi pacificamente e senza armi."*

Diritti che vanno riconosciuti anche ai partiti/gruppi o movimenti o singoli esponenti politici che non hanno presentato liste, purché richiedano la relativa autorizzazione al comizio ai sensi dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n.130.

Vanno ricordate, inoltre, le fondamentali regole della campagna elettorale da rispettare, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non dovessero agire in modo conforme alle norme di legge vigenti in materia (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, nonché le disposizioni penali di cui al capo IX del DPR n. 570/60, previste per chi arreca disturbo o turbativa durante lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio).

In particolare, in aderenza alla normativa in materia:

Inizio della propaganda elettorale. Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente a quello della votazione, quindi **da venerdì 24 ottobre 2025**, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi,



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

mezzi luminosi, ecc...), escluse le insegne delle sedi dei partiti e movimenti politici (art.4 Legge n. 130/1975);

• ogni forma di propaganda luminosa mobile, restando consentita quella figurativa non luminosa, eseguita sempre con mezzi mobili.

Dal medesimo giorno fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione, ossia fino al **21 novembre 2025**, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente determinati dai Comuni e, poi, assegnati, distintamente e in parti uguali, ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale (L. 212/1956, artt. 2, 3 e 5).

Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte di **venerdì 21 novembre 2025**: dopo tale momento, ogni nuova affissione è vietata, a eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

In caso di affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici, trovano applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 L. 515/93).

Inoltre, le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Divieti e sanzioni

Ai sensi della legge n. 212/56, è vietato:

- sottrarre o distruggere stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o impedirne l'affissione o la diffusione ovvero staccare, lacerare o rendere comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale (art. 8);
- scambiare e cedere superfici assegnate alle varie liste o ai vari candidati (art. 3, comma 4);
- effettuare iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma);



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- impedire l'affissione dei manifesti o danneggiare quelli già affissi;
- svolgere comizi, riunioni elettorali e altre forme di propaganda nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni.

3

In caso di violazione delle disposizioni sopra richiamate (artt. 6, 8 e 9 della L. 212/1956) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,3 a 1.033 euro, (L. 515/1993, art. 15, comma 17).

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre **da venerdì 24 ottobre 2025**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 8 novembre 2025**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 della suindicata normativa.

In relazione ad eventuali richieste da parte di Istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno ha previsto che tale attività non sia soggetta ad autorizzazioni particolari, purché avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggio e non interferisca con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni – quindi **da sabato 22 novembre a lunedì 24 novembre 2025**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Propaganda elettorale tramite chiamate telefoniche, messaggi Sms, messaggi di posta elettronica, social network.

Chi utilizza queste modalità di comunicazione per la propaganda elettorale ha l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli interessati.

Relativamente all'utilizzazione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 18 aprile 2019, ha fornito indicazioni sulle modalità con cui partiti, organismi politici, comitati promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare, rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, dati personali dei cittadini per iniziative di propaganda elettorale.

Dati utilizzabili senza consenso.

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni o contenuti in altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (es. elenco dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo) e, ancora, in altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque.

Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari.

Dati utilizzabili solo con il previo consenso.

È necessario il consenso informato invece per poter utilizzare:

- recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare sms e mail.
- dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software (web scraping); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa o nell'ambito della professione sanitaria.
- dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

Chi intende utilizzare, acquisendole da terzi, liste cosiddette "consensate" (dati raccolti previa informativa e consenso), è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Dati non utilizzabili.

Non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l'anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicili di gitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell'albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale.

Informativa a cittadini.

Gli elettori devono essere sempre informati sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l'informativa va data all'atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati in un tempo ragionevole al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall'informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, le riunioni elettorali possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, quindi non prima di **venerdì 24 ottobre 2025**, senza l'obbligo di preavviso al Questore, a meri fini organizzativi dei necessari servizi di ordine pubblico, è necessario che le parti politiche, secondo consuetudini elettorali consolidate e nel rispetto dei principi



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

costituzionali, si attengano alle seguenti modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle strade e piazze per lo svolgimento dei comizi nel comune di Napoli:

a) è interdetto nei seguenti luoghi: piazza Trieste e Trento – Galleria Umberto – piazza Vittoria – via dei Mille – piazza Carolina – piazza Vanvitelli – piazza Fuga – piazza Medaglie d'Oro – via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga (cd. Cavalli di Bronzo) – piazza Municipio – piazza della Repubblica – largo Torretta e piazza Sannazaro, Rotonda Diaz;

b) in piazza del Plebiscito, sarà possibile tenere un solo comizio al giorno e nella stessa piazza ciascun partito o movimento politico potrà tenere un solo comizio nel corso della campagna elettorale.

In considerazione della difficoltà di attuare deviazioni della circolazione nelle importanti arterie che fiancheggiano piazza del Plebiscito, senza aggravare ulteriormente la situazione del traffico cittadino, i rappresentanti dei partiti e movimenti politici saranno tenuti ad adottare i necessari accorgimenti organizzativi, allo scopo di ottenere che i partecipanti ai comizi al momento dell'afflusso, durante il loro svolgimento e al termine dello stesso, facciano in modo da non intralciare la circolazione. Non saranno installati altoparlanti per la diffusione del comizio in piazza Trieste e Trento. Essi potranno essere sistemati soltanto in piazza del Plebiscito.

Le parti politiche sono chiamate a rispettare anche il seguente quadro regolamentare generale:

I comizi in luogo pubblico, sia nel comune capoluogo che nei comuni dell'area metropolitana, potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali, dalle ore 10,00 alle ore 22,30, per la durata massima complessiva di 120 minuti, compresa l'eventuale mezz'ora di musica, previa richiesta ai competenti organi comunali dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico; tra un comizio e l'altro va, comunque, lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti); i comizi non potranno terminare oltre le **ore 24.00 di venerdì 21 novembre 2025**, giorno di chiusura della campagna elettorale.

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e quindi **da sabato 22 novembre a lunedì 24 novembre 2025**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Sia per il comune capoluogo che per i restanti comuni dell'area metropolitana, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici dovranno dare comunicazione del



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

comizio, entro le 48 ore antecedenti al comizio stesso, alla Questura di Napoli, all'indirizzo di posta elettronica **digos.archivio.na@poliziadistato.it**, e ai competenti Comandi di Polizia Municipale, al fine di rendere possibile l'adozione di ogni idonea misura a tutela dell'ordine pubblico nell'ambito della programmazione delle varie iniziative.

In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo e ora) di strade o piazze per lo svolgimento di comizi, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta, rilevabile dall'ora di arrivo della comunicazione. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici saranno convocati dalla Questura per raggiungere un'intesa e, in mancanza di accordo, si procederà al sorteggio.

I citati rappresentanti politici, in considerazione della difficoltà di attuare, nei comuni più popolosi, deviazioni alla circolazione senza aggravare il traffico cittadino, saranno tenuti ad adottare gli accorgimenti organizzativi che dovessero rendersi necessari, affinché, al momento dell'afflusso, durante il comizio e al termine dello stesso, i partecipanti alla riunione non intralcino la circolazione.

I comizi non dovranno essere tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, durante l'orario di svolgimento della didattica, e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali dovranno essere presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali saranno tenuti a darne tempestivo avviso agli Organi di polizia e ad assicurare la predisposizione di idonee misure organizzative, tra cui consentire l'ingresso a un numero di partecipanti non superiore al 60% della capienza della struttura già autorizzata, al fine di evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento.

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alla competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti, evitando che il numero dei partecipanti superi il 60% della capienza della struttura.

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

CORTEI



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Le parti politiche dovranno evitare, durante il periodo della campagna elettorale, cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.

8

ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili, che, come sopra anticipato, è consentito, da **venerdì 24 ottobre 2025**, solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n.130/1975, e cioè per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente **dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente**, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte dei comuni relativamente agli orari anzidetti. Il volume degli altoparlanti dovrà essere opportunamente contenuto in modo da evitare disturbi alla quiete pubblica e alla normale attività dei cittadini. La trasmissione di musiche in occasione dei comizi è consentita soltanto mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione e nella mezz'ora successiva alla conclusione, ma sempre compresa nelle fasce orarie indicate.

PROPAGANDA IN FORMA FISSA

Occorre che le parti politiche rispettino e facciano rispettare le seguenti disposizioni relative a forme di propaganda elettorale diverse dai comizi, che prevedono l'installazione di gazebo, tavolini, banchetti e attrezzature similari.

Per quanto concerne il capoluogo, nel rispetto delle fasce orarie di seguito indicate, potranno essere collocati gazebo in via Scarlatti e in via Luca Giordano, contemporaneamente fino a tre, in piazza Medaglie D'oro contemporaneamente fino a quattro, distribuiti in numero di uno per ciascun braccio, nella parte pedonalizzata di via Caracciolo, contemporaneamente fino a dieci.

Di tutte le richieste di installazione di postazioni fisse dovrà essere data comunicazione preventiva agli uffici di pubblica sicurezza competenti.

E' necessario, inoltre, richiedere ai competenti organi comunali l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

E' ammesso l'utilizzo di gazebo e panchette di dimensioni massime di 3 m. x 3 m., per una tra le seguenti due fasce orarie 9,00 – 14,00; 15,00 – 20,00.

L'utilizzo di postazioni fisse, cd. gazebo, e di banchetti a fini elettorali, pur in presenza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentito alle seguenti condizioni:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- le predette strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche;

- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni;

- non potrà aver luogo in ciascun sito più di una iniziativa per fascia oraria antimeridiana o pomeridiana (per un totale di due giornaliere). In caso di coincidenza di richieste di gazebo in numero superiore a quello consentito, si farà ricorso alla procedura di cui al paragrafo "modalità di svolgimento dei comizi"; i rappresentanti dei partiti e movimenti politici che abbiano già prodotto istanza in tal senso ai Comuni interessati saranno tenuti a rinnovarle alla luce di quanto precede.

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Interpretando la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 6 della L.212/56, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici utilizzate in occasione dell'installazione dei gazebo non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto, sarà possibile l'utilizzo della bandiera e di un solo manifesto al fine esclusivo di identificazione del gazebo stesso.

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o movimenti politici presenti nella campagna elettorale sono escluse dall'applicabilità dell'art. 6 Legge n.212/1956 solo nel caso in cui i comitati abbiano ottenuto l'autorizzazione alle affissioni di quotidiani o periodici nelle apposite bacheche o vetrine in un periodo antecedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Detti comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima, con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda elettorale, infatti, possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante come propaganda figurativa



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore a un'ora.

10

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive, anche private, informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi.